



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPrensIVO CASALI DEL MANCO 2

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma 49 - 87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984435111 CF 80011710789 CM CSIC85400E
e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it
sitoweb: www.iccasalidelmanco2.edu.it

REGOLAMENTO USO DEGLI SPAZI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA

(Cortile interno della sede Centrale dell'Istituto,
Via Roma n. 49, Loc. Spezzano Piccolo, comune di Casali del Manco)

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- Vista la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale dell'Istituto e dell'utenza, nell'accesso all'Istituto, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08;
- Considerato che un utilizzo disordinato del parcheggio non garantisce l'incolumità delle persone ed il buon funzionamento dell'Istituto ed è in contrasto con le norme di sicurezza;
- Vista la capienza dello spazio destinato al parcheggio, che non consente di soddisfare la sosta di tutti gli autoveicoli e dei motocicli della potenziale utenza;

DISPONE QUANTO SEGUE:

Il parcheggio nel cortile della sede centrale, sita in loc. Spezzano Piccolo, via Roma 49, Casali del Manco (CS) è consentito esclusivamente al personale in servizio; ne è pertanto vietato l'uso, oltre che ai non autorizzati, anche ai genitori per la sosta di autovetture, anche temporanea. L'accesso e la sosta nel cortile interno dei veicoli, motorizzati e non, sono subordinati al rispetto delle specifiche norme regolamentari che di seguito si riportano.

Art.1

1. L'accesso al cortile interno è regolato nel rispetto delle norme di sicurezza, in rapporto alle necessità tecniche connesse al funzionamento dell'Istituto e alla gestione del personale e compatibilmente con il piano di emergenza.

2. Il cortile interno può ospitare biciclette, ciclomotori e automobili, nei limiti della capienza del cortile e nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quanto stabilito nel presente regolamento.
3. Il Dirigente scolastico, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, stabilisce gli spazi adibiti a parcheggio di autovetture, ciclomotori e biciclette. L'uso del cortile come parcheggio è riservato al D.S. al D.S.G.A, al personale docente e ATA secondo quanto specificato di seguito, ai veicoli di soccorso (Vigili del Fuoco, ambulanze, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Municipale e di Stato in caso di interventi di urgenza e/o di emergenza) nonché ai manutentori degli impianti e all'Amministrazione.
4. Nel cortile sono consentiti l'ingresso e la sosta temporanea ai veicoli funzionali alle attività della scuola, come ad esempio gli scuolabus e i mezzi del servizio mensa. Agli stessi è interdetto il parcheggio oltre gli orari strettamente funzionali al servizio da svolgere.
5. La sosta temporanea nel cortile è garantita per i mezzi di carico/scarico merci.

Art.2

Essendo l'area cortile limitata per estensione, vengono individuati n. **13** posti per parcheggio dei quali:

- 1 per il D.S.;
- 1 per il D.S.G.A;
- 1 per i docenti collaboratori del D.S.;
- 3 per il personale con difficoltà di deambulazione;
- 5 per il personale di segreteria;
- 2 per i due collaboratori scolastici che hanno il compito di aprire i plessi dell'Istituzione scolastica.

Casi eccezionali (ulteriori disabilità, infortuni e quant'altro) potranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un collaboratore del DS con autorizzazione scritta.

Art.3

1. Le persone autorizzate osserveranno scrupolosamente le norme del codice della strada e si atterranno a quanto stabilito in tema di sicurezza (documento valutazione rischi e piano di evacuazione) all'interno della scuola e degli spazi di sua pertinenza. In particolare:
 - a. condurre i mezzi **"a passo d'uomo"**,
 - b. percorrenze strettamente necessarie per raggiungere l'area di parcheggio,
 - c. precedenza sempre e nessun intralcio ai pedoni,
 - d. divieto di parcheggiare sopra o immediatamente davanti ai punti di raccolta.
2. Il parcheggio, ai fini della sicurezza, deve essere utilizzato con il massimo ordine ed in modo da non creare intralcio, né difficoltà di manovra agli utenti ed impedire l'accesso e la manovra agli scuolabus, ai mezzi di servizio, ai mezzi di soccorso.
3. È assolutamente vietato parcheggiare creando ostacolo al transito dalle uscite di sicurezza, dai percorsi di esodo (scale di emergenza, uscite di emergenza e percorsi verso i luoghi sicuri) e/o qualsiasi dispositivo antincendio presente.

Art.4

Se uno stesso stallo viene utilizzato da due utenti, in funzione dell'orario di servizio, bisogna fare in modo di non creare ostacolo.

Art.5

Procedure di assegnazione dei posti macchina

1. All'inizio di ogni anno scolastico verrà rilasciato ai richiedenti un permesso, nel quale sono indicati i giorni e l'orario in cui il possessore ha diritto di parcheggiare nel cortile interno, secondo i seguenti criteri di assegnazione:

- impedimento fisico con presentazione di certificazione medica (punti 6)
- distanza del domicilio dall'Istituto (punti 4);
- numero di incarichi svolti e tempo di permanenza quotidiana nella scuola (punti 2);

A parità di punteggio:

- turnazione (I e II quadrimestre);
- prevalere del più anziano in servizio;
- sorteggio.

2. I richiedenti il permesso di usufruire del parcheggio devono presentare apposita domanda, su modulo predisposto dall'Istituto, contenente il nome del titolare della richiesta, i criteri in base ai quali è fatta, il tipo di auto e relativa targa, orario di parcheggio; unitamente alla domanda va sottoscritta la dichiarazione di responsabilità e degli obblighi di uso.

3. A chi verrà accordato il permesso sarà consegnato un contrassegno che dovrà essere esposto all'interno del veicolo parcheggiato, in modo da risultare chiaramente visibile dall'esterno e rendere possibile la verifica dell'autorizzazione. Ogni permesso è numerato, personale e non cedibile.

Art. 6

1. Nel caso di autorizzazione al parcheggio interno, la scuola non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia di biciclette, motorini e auto.

2. L'entrata e l'uscita deve avvenire con la massima prudenza sia dalla scuola che lungo la via che costeggia l'ingresso.

Art.7

1.L'istituto non risponde comunque, in nessun caso, di eventuali furti o danneggiamenti ai veicoli poiché non è specificamente custodito.

Art.8

La Dirigenza si riserva l'esame di situazioni straordinarie che derogino dalle norme precedenti e di valutare ed adeguare le presenti disposizioni in caso di revisione del regolamento d'istituto, nel rispetto della normativa vigente.

È fatta deroga a questo regolamento per il periodo in cui si svolgono tutte quelle attività che abbiano luogo senza la presenza degli alunni. Si richiede di rispettare il presente regolamento per garantire ordine e sicurezza.

Art. 9

1. Qualsiasi incidente provocato dall'inosservanza del presente regolamento comporta responsabilità individuali (personali per i maggiorenni e dei genitori o di chi esercita la patria podestà, per i minorenni).
2. Nel caso di inosservanza delle predette norme, il permesso di accesso e sosta sarà revocato in maniera temporanea o definitiva.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Agatina Giudiceandrea

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93)